

Senato della Repubblica

**Commissione programmazione economica,
bilancio**

**A.S. 1183
(Legge finanziaria
2007)**

**EMENDAMENTI
MANTENUTI**

11 dicembre 2006

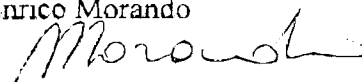
SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo de L'Ulivo

Alla Segreteria della Commissione Bilancio

Ritiro l'emendamento n. 18.3189 di cui sono primo firmatario.

Sen. Enrico Morando



11 dicembre 2006

SENATO DELLA REPUBBLICA

Gruppo de L'Ulivo

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA 5° COMMISSIONE

Il sottoscritto capogruppo dell' Ulivo comunica di voler ritirare tutti gli emendamenti presentati dai componenti del gruppo, ad eccezione di quelli sottoelencati:

18.321

18.196 - 18.237 - 18.252 - 18.258 - 18.275 - 18.280 - 18.323 - 18.337 - 18.356 - 18.358 -
~~18.391~~ 18.393 - 18.420 - 18.479 - 18.554 - 18.685 - 18.710 - 18.713 - 18.868 - 18.903 - 18.943 -
 18.1002 - 18.1060 - 18.1076 - 18.1087 - 18.1118 - 18.1128 - 18.1145 - 18.1150 - 18.1152 -
 18.1208 - 18.1336 - 18.1477 - 18.1526 - 18.1527 - 18.1528 - 18.1529 - 18.1534 - 18.1535 - 18.1536 -
 18.1542 - 18.1550 - 18.1563 - 18.1576 - 18.1587 - 18.1641 - 18.1650 - 18.1680 - 18.1716 - 18.1763 -
 18.1803 - 18.1808 - 18.1815 - 18.1835 - 18.1840 - 18.1841 - 18.1853 - 18.1919 - 18.1924 -
 18.1935 - 18.2035 - 18.2076 - 18.2083 - 18.2114 - 18.2124 - 18.2169 - 18.2172 - 18.2301 - 18.2303 -
 18.2340 - 18.2341 - 18.2344 - 18.2435 - 18.2467 - 18.2471 - 18.2474 - 18.2482 - 18.2483 - 18.2484 -
 18.2490 - 18.2538 - 18.3110 - 18.3128 - 18.3189 - 18.3191 - 18.3193 - 18.3194 - 18.3202 - 18.3206 -
 18.3254 - 18.3382 - 18.3388 - 18.3394 - 18.3403 - 18.3420 - 18.3421 - 18.3470 - 18.3495 - 18.3500 -
 18.3502 - 18.3504 - 18.3518 - 18.3561 - 18.3580 - 18.4015 - 18.4042 - 18.4057 - 18.4109 - 18.4122 -
 18.4132 - 18.4139 - 18.4148 - 18.4153 - 18.4160 - 18.4165 - 18.4172 - 18.4262 - 18.4267 - 18.4272 -
 18.4286 - 18.4301 - 18.5017 - 18.5103 - 18.5111 - 18.5200 - 18.6137 - 18.6172 - 18.6177 - 18.6178 -
 18.0.3 - 18.80/3 - 18.1965 - 18.1985 - 18.2098 - 18.1926 - 18.6120 - 18.2244 - 18.3202 - 18.6006

18.2515

18.4292

18.2516

18.2472

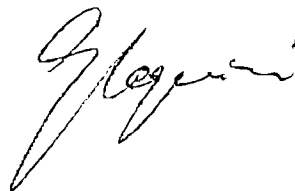
18.2517

18.6240

18.2519

18.3252

18.6247



e di tutti gli emendamenti e firme firme

Menzione anche dei nr. emendamenti
 agli emendamenti del relatore e del
 governo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

GRUPPO MISTO

IL PRESIDENTE

Roma, 11 dicembre 2006

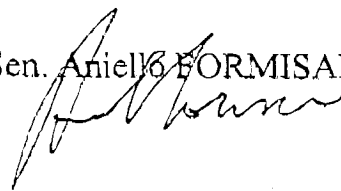
Alla Segreteria della
Commissione Bilancio

S E D E

Con la presente si ritirano tutti gli emendamenti come primi firmatari dei Senatori Formisano, Giambrone, Caforio e Rame ad eccezione dei seguenti, di cui due come prima firmataria la Sen. Rita Levi Montalcini:

18.55/1
18.122/1
18.123/1
18.127 riformulato
18.612
18.1042
18.1814
18.2001
18.2073
18.2093
18.2402
18.2403
18.3109
18.3177
18.3432
18.3433
18.3444
18.3448
18.4312
18.4343
18.Tab. C 19

Sen. Aniello FORMISANO



Roma, 11 dicembre 2006

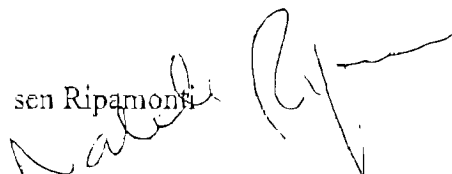
Gentile Dott.ssa Cristina Piccardi
Commissione Bilancio
sede

Con la presente si chiede di ritirare tutti gli emendamenti a prima firma dei senatori del gruppo Verdi-Comunisti Italiani Ripamonti, Donati, De Petris, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Silvestri e Cossutta ad esclusione dei seguenti:

18.6131,	18.109 (testo2)/3
18.6101,	18.109 (testo2)/4
18.3178,	18.109 (testo2)/5
18.3179,	18.109 (testo 2) /6
18.3180,	
18.0.2 (testo2),	18.3330

18.2447,
18.6111,
18.3252,
18.3253,
18.4252,
18.4257,
18.706 (testo2),
18.707,
18.5267,
18.3584,
18.5165,
18.2494,
18.640,
18.4342,
18.1237,
18.114/1,
18.114/2,
18.358,
18.710,
18.3500,
18.3502,
18.3504,
18.3561,
18.4057,
18.4132,
18.4165,
18.4172,
18.2306,
18.1190,
18.1460,
18.5157,
18.1934
18.931
18.2302

sen Ripamonti



EMENDAMENTI NON RITIRATI
Gruppo Rifondazione Comunista-SE

1	18.251
2	18.401
3	18.699
4	sub 18.48/8 testo 2
5	18.149/6
6	18.149/3
7	Sub 18.51 testo 2
8	18.1349
9	18.68/1
10	18.1414
11	18.2363
12	18.1477
13	18.585
14	18.1575
15	18.1600
16	18.600
17	18.592
18	18.1959
19	18.1963
20	18.1973
21	18.2408
22	18.3122
23	18.3163
24	18.3241
25	18.3249
26	18.30/1
27	18.3259
28	18.3332
29	18.3465
30	18.3484
31	18.3582
32	18.723
33	18.4064
34	18.4078
35	18.4224
36	18.4222
37	18.4233
38	18.4288
39	18.4298
40	18.5099
41	18.6038
42	18.6162

SOSTITUISCE IL PRECEDENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sen. Dr. Oskar Peterlini
Presidente Gruppo per le Autonomie

Roma, 11 dicembre 2006

Il sottoscritto Capogruppo del "Gruppo per le Autonomie" dichiara di ritirare tutti gli emendamenti all'art.18, ad eccezione dei seguenti:

18.266

18.312

~~18.361~~

18.425

18.541

18.547

18.548

18.558

18.567 (concordato Pres. del Consiglio)

18.676

18.710

18.1139

18.1327

18.1363

18.1458

18.1708

18.1837

18.1871

18.1977

18.1979

18.22/1 (aggiungo firma al relatore)

18.2034 (divieto cumulo indennità)

18.3310

18.4096

18.4260

18.6179

18.6279 (integrare 18.167 Governo)

Odg (mezzi a traino senza limiti di età)

Odg (su compartecipazione IRPEF ai Comuni che rispettano il patto di stabilità)

Odg (trasferimento Caserma in Valle d'Aosta)

On. Senatore della Repubblica

Piazza Madama

I - 00186 Roma

Tel.: (+39) 06-67 06 3253

Fax: (+39) 06-67 06 4809

E-Mail: oskar.peterlini@senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA

Sen. Dr. Oskar Peterlini
Presidente Gruppo per le Autonomie

Inoltre si mantengono i seguenti emendamenti:

Emendamenti Sen. Rubinato:

18.289/18.301

18.555

18.571

18.1267

18.1286

18.1884

18.1993

18.2034

18.3191

18.5111

Emendamenti Sen. Bosone:

18.2072

18.2077

18.4260

18.4122

Emendamenti Thaler:

18.497

18.499

18.508

18.526

18.527

18.563

18.567

Cordialità

Sen. Oskar Peterlini



SENATO DELLA REPUBBLICA

Roma, 11 dicembre 2006

Alla Presidenza
della Commissione V^ Senato

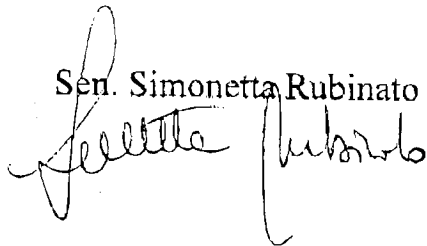
I sottoscritti Senatori Simonetta Rubinato e Daniele Bosone, appartenenti al "Gruppo per le Autonomie" dichiarano di ritirare tutti gli emendamenti all'art. 18 presentati come primi firmatari ad eccezione dei seguenti:

18.289	18.1993	18.4122
18.301	18.2034	18.4160
18.555	18.2072	18.4260
18.1267	18.2077	18.5111
18.1286	18.3191	18.571
18.1884		18.3336

Non viene ritirato l'Ordine del Giorno avente ad oggetto: la destinazione dell'incremento da compartecipazione IRPEF ai Comuni che rispettano il patto stabilità.

Cordialità

Sen. Simonetta Rubinato



Sen. Daniele Bosone



SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VICE PRESIDENTE

GRUPPO MISTO

CAPOGRUPPO UDEUR

On. Sen. Tommaso Barbato

Roma, 11 dicembre 2006

Illustre Presidente,

nella mia qualità di capogruppo dei Popolari-UDEUR Le comunico che ritiro tutti gli emendamenti all'art.18 del DDL 1183, ad eccezione dei seguenti che segnalo come prioritari:

- I. 16.6 somme confiscate a Min. Giustizia
- II. 18.256 alienazione immobili Giustizia
- III. 18.513 duty free shops (norma interpretativa)
- IV. 18.799 RiD
- V. 18.946 crediti verso PA
- VI. 18.947 pagamenti verso PA
- VII. 18.1041 ATO, comporta minori costi
- VIII. 18.1199 stabilizzazione personale PA
- IX. 18.1230 LSU min. Giustizia
- X. 18.1268 posti vacanti min. Giustizia, copertura imposta beni lusso
- XI. 18.1272 40 unità dirigenziali Min. Giustizia
- XII. 18.1309 Aci Global
- XIII. 18.1428 stabilizzazione enti territoriali
- XIV. 18.2371 laboratori di analisi
- XV. 18.4017 aggiunge la Campania tra i soggetti Enti irrigui già previsti
- XVI. 18.4079 Brucellosi Campania, non comporta oneri
- XVII. all'emendamento 18.125 del GOVERNO sostituire le parole "Liguria e Veneto" con le seguenti "Liguria, Veneto e Marigliano in Campania"
- XVIII. 18.4076 Comitato Filiera Carni
- XIX. 18.1317 Dipendenti Gruppi
- XX. 18.752 e 18.756 Proroga triennio IVA agevolata pesca
- XXI. 18.1325 e 18.346 Credito d'imposta Visco-Sud
- XXII. 18.759 Accertamenti imposta settore pesca
- XXIII. 18.1065 Consorzi agrari
- XXIV. 18.1611 Comandati IPZS
- XXV. 18.2383 Laboratori analisi (CUSUMANO, MARINO)
- XXVI. 18.4083 Credito d'imposta agricoltura

Sen. Tommaso Barbato

Sen. Enrico MORANDO
Presidente della V Commissione
SEDE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ritiro tutti gli
emendamenti a una prima
lezione e ritiro la legge
da tutti gli emendamenti
a prima lezione di altro
senatore

11.10.06

 20062

A.S. 1183

(disegno di legge finanziaria 2007)

Emendamenti approvati

**Aggiornato alla seduta
notturna del
10 dicembre 2006**

- 6 -

DATA

1.3 (testo 2)

MORANDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

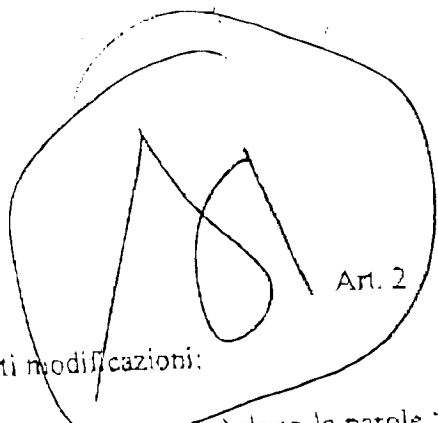
«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.

5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai sensi del precedente comma 4».

TJ/Bonini 182-Finanze/An-01.3d

2.1

(testo 2)



Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), ~~capoverso a)~~ dopo le parole "inferiore a 690 euro" aggiungere le seguenti: "Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro".

b) al comma 6, lettera c), le parole "le tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) possono essere ulteriormente rimodulate" sono sostituite dalle seguenti: "i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere ulteriormente rimodulati".

c) al comma 6, dopo la lettera c) è aggiunto il capoverso seguente: "b) nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni compiuti ai fini della determinazione dell'assegno rilevano al pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti".

Conseguentemente

All'articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti:

9-bis. All'articolo 110, comma 5, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo le parole "escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato" aggiungere le parole: "e gli apparecchi di cui al comma 6".

9-ter. L'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e

e l'installazione

congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio.”
~~9. ~~quater~~ - È abrogato il comma 547 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2003, n. 266.~~

Conseguentemente

Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni (in migliaia di euro):

2007: + 6.500

2008: - 3.000

2009: - 3.000

IL GOVERNO

N. Letta

2.1

(testo 2)

A.S. 1183

Emendamento

~~COA~~
COA
modifiche

All'articolo 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

- il comma 388 è sostituito dal seguente:

"388. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «1° gennaio 2008» e «31 dicembre 2007», ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2007» e «31 dicembre 2006»;
- b) al comma 5:
 - 1) nel primo periodo, la parola: «erogate» è soppressa;
 - 2) nel secondo periodo, le parole: «alle prestazioni maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni accumulate»;
- c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: «alle prestazioni pensionistiche maturate» sono sostituite dalle seguenti: «ai montanti delle prestazioni»;
- d) al comma 3, le parole da: «Entro il 31 dicembre» fino a: «lettera b), n. 1):» sono sostituite dalle seguenti: «Per ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR:»
- e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: «alla costituzione» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 marzo 2007»;
- f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";

g) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2, del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1, ricevono, a decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente è consentito trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6.";

R4

All'articolo 1, comma 3, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, le parole: "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione".

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279."

- al comma 390, aggiungere, alla fine, il seguente periodo:

"Al contributo di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva".

- al comma 395 aggiungere, alla fine, la seguente lettera c):

"c) all'ultimo comma, le parole "al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 1"."

Conseguentemente:

sopprimere il comma 7 dell'articolo 2.

IL GOVERNO

2.75

N. S. G. S.

gr 18.91

Rz

AS 1183 (legge finanziaria 2007)

(Teste 2)

Subemendamento all'emendamento 18.91 del Governo

Dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

"g)-bis. Per le disposizioni di cui al presente comma sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e dal Titolo V della parte II della Costituzione."

[Conseguentemente, dalla Tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009.]

Peterlini
Pinzger
Thaler
Perrin
Bosone
Molinari
Montalbano
Negri
Rubinato
Tonini

2.75/4
(pie 18.91/4)

R
81
seuza
copertina
g = ideler

Sub - emenda numero
all' emenda numero 2.75/6

dopo le parole "Ministro dell'eco-
nomia e delle finanze
non si in mine" al: "Consiglio
del ministero del lavoro e delle
previdenze sociali"

R: si è scelto
a
ideale
g

Sen. Franco Tassi
Sen. Paolo Tassi
Sen. P. Franco Tassi

Stipendi non
accoglie
modifica

2.75/6/1

AS.1183

All'emendamento del governo 1891, aggiungere in fine le seguenti parole:

- dopo il comma 393, aggiungere i seguenti:

"393-bis. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi 388 e seguenti della presente legge, specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 389. Nella prima relazione il Ministro riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR, ¹²⁴ e trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un'apposito Fondo di riserva.

~~Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco n.1 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni.~~

393-ter. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 389 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui all'elenco n.1 è altresì trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni."

Rebore

2.75/6

f = si

Art. 3

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sostituire le parole: "di norma" con le seguenti: "al massimo";
- b) al comma 2, dopo le parole: "specifici indicatori di normalità economica," inserire le seguenti: "di significativa rilevanza," ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis della medesima legge.";
- c) dopo il comma 4 inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4 bis. Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello della congruità, ai fini dell'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, della legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, tenute altresì conto dei valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori di cui al successivo articolo 10-bis, comma 2, qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al quaranta per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell'atto, devono essere evidenziate le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.»;
- d) al comma 5, sostituire le parole: "Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo" con le seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e introdotte rispettivamente dai commi 4 e 4 bis del presente articolo";
- e) al comma 12, sostituire le parole: "di omessa, infedele o inesatta" con le seguenti: "di omessa o infedele" e dopo le parole "al 10 per cento del reddito d'impresa" inserire le seguenti: "o di lavoro autonomo";
- f) al comma 14, sostituire le parole: "di omessa, infedele o inesatta" con le seguenti: "di omessa o infedele";
- g) il comma 15 è abrogato.

IL GOVERNO

N. Lett

EMENDAMENTO

Art. 3

Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: "Nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario".

Bianconi
Sen. Bianconi
Sen. Tomassini
Sen. Ghigo
Sen. Colli
Sen. Carrara
Sen. Lorusso
SEN. VICECONTE
SEN. TADDEI

Azzolini
Bonfrisco
Ferrara
~~Ferrara~~
Vegas

3.108

DATA

- 124 -

3.108 (testo 2)

BIANCONI, TOMASSINI, GHIGO, COLLI, CARRARA, LORUSSO, VICECONTE, TADDEI,
AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, VEGAS, POLLEDRI

Alla fine del comma 17 aggiungere il seguente periodo: «fino al 31 dicembre 2007 nel caso in cui l'acquirente non sia il destinatario del farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera sanitaria, l'indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo scontrino fiscale direttamente dal destinatario».

Tipografia Senato - 0530

Identato a:

3.109 (testo 2)

3.110 (testo 2)

3.111 (testo 2)

3.112 (testo 2)

DATA

- 168 -

3.146 (testo 2)

LUSI, BOBBA, BANTI, LEGNINI, BARBOLINI, ADRAGNA, BOCCIA Antonio

Dopo il comma 32, è aggiunto il seguente:

«32-bis. ~~Il~~ comma 2 dell'articolo 11 della legge 4 agosto 2006, n. 248 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2006 ~~è costituito dal~~ seguente:

2-bis. Alla lettera a) del comma 1, articolo 8, legge 3 febbraio 1989 n. 39 le parole: "una somma compresa tra lire un milione e lire quattro milioni" sono sostituite con le seguenti: "una somma compresa fra euro 7.500 e euro 15.000"».

H Dopo il

H inserire il

T:\Senato\123-Conversione\An-0130

DATA

- 193 -

3.164 (testo 2)

ALBONETTI, CAPELLI, TECCE

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. È autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica istruzione, per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro dell'istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A, voce Ministero economia e finanze, apporre le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;

2008: - 100.000;

2009: - 100.000.

T/Bonv/1113-finanziaria/An-0336

DATA

- 201 -

3.169 (testo 2)

PECORER, BONADONNA, FORMISANO, PAPANIA

Dopo il comma 4) inserire il seguente:

«41-bis. Alla legge 27 marzo 1976, n. 80, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

1. Ferme restando le attribuzioni di cui all'articolo 2, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria:

a) effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi nazionali e internazionali, per valutare l'impatto delle soluzioni tecniche sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni;

b) esprime altresì un parere sulle attività svolte annualmente dall'anagrafe tributaria e sugli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno».

T./Dens/1163-Gratitudine/An-47,34/

DATA

- 55 -

10.0.6 (testo 2)

BARBOLINI, BENVENUTO, BONADONNA, D'AMICO, MICHELONI, PECORER, ROSSA,
ROSSI Fernando, ROSSI Paolo, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

All'articolo 3, dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle parole: "da euro 258 ad euro 2.582". Il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;

b) al comma 1, lettera b), le parole: "da lire un milione a lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad euro 5.165";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.";

DATA

- 56 -

e) al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro 2.582".

~~39.~~ Per le violazioni di cui all'articolo 7-bis e ai commi 1 e 3 dell'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ferma restando l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato».

H/ 20-ter

xà

7.06.00/1183-Spazio Fin. AA-10.3d

DATA

- 200 -

3.174 (testo 2)

BENVENUTO, BARBOLINI

Al comma 45, capoverso «Art. 2-bis», dopo il comma 1, inserire il
seguito:

«1-bis. L'Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all'obbligo previsto dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte degli intermediari nell'espletamento delle attività di cui alla medesima lettera a)».

T:\Bco\1183-Dissesto\AN-0130

DATA

- 250 -

3.211 (testo 2)

PALERMI, RUPAMONTI, PELLEGATTA, DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA,
DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI, TIBALDI

Dopo il comma 47 aggiungere i seguenti:

«47-bis. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

f-quater) pattuizioni intercorse tra società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del Testo unico delle imposte dirette, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di somma a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

47-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2007».

T:\Betti\183-Giustizia\An-0136

R = 5
 niente 40V
 q = ~~500~~ 50
 una faccenda
 coltore
 ultimo paragrafo
 Art. 3
 e senza
 apertura

A.S. 1183

Al comma 47

Aggiungere in fine il seguente comma:

"47-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all'articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la
 trasmissione telematica dei dati, sono resi disponibili in formato elettronico
 dall'Agenzia delle entrate entro il 15 febbraio. ~~In caso contrario, con provvedimento del~~
~~Direttore dell'Agenzia delle entrate sono conseguentemente rideterminati i termini di~~
~~cui ai commi 1 e 2.~~

V

Conseguentemente alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.

GARRAFA, ENRIQUES → eccezione modifiche

Garrafa
 TRALLER

F. 252 ?
~~252~~

V

3.251

(Testo 2)

IDENTICO

321

A: 3.252 (Testo 2)

19

3.0.13

DAVICO, STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:**«Art. 3-bis.*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: "titolari" aggiungere le seguenti: "o dipendenti da loro delegati".

~~POLLEDRI, FRANCO PAOLO~~~~*Apportare le seguenti modificazioni:*~~~~*a) sostituire il comma 685 con il seguente:*~~~~«685. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 10 gennaio 1999, sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 686 con le seguenti gradualità:~~~~un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2007;~~~~un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2008;~~~~un terzo dell'importo finale a decorrere dal 1° gennaio 2009.»;~~~~*b) al comma 686, primo periodo, le parole: «sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000» sono sostituite con le seguenti: «sono punite con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000 a decorrere dal 1° gennaio 2007 e con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 12.000 a decorrere dal 1° gennaio 2008.»;*~~~~*Il secondo periodo del comma 686 è soppresso.*~~~~*Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*~~~~*«Art. 3-bis.*~~~~1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti variazioni:~~~~*e) alla lettera a), sostituire le parole: "per la quota del 20 per cento" con le seguenti: "per la quota del 40 per cento".*~~

DATA

- 7 -

4.7 (testo 2)

THALER AUSSERHOFFER, PETERLINI, MOLINARI, PERRIN, PINZGER

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

«Art. 4. - All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il secondo capoverso del comma 12 e il comma 12-bis sono sostituiti dal seguente comma:

"12-bis. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni riscossi sono comunicati mensilmente, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma"».

T/Bem/1183-Finanziaria/An.4M.30

A.S.1183
Emendamento
Art. 6

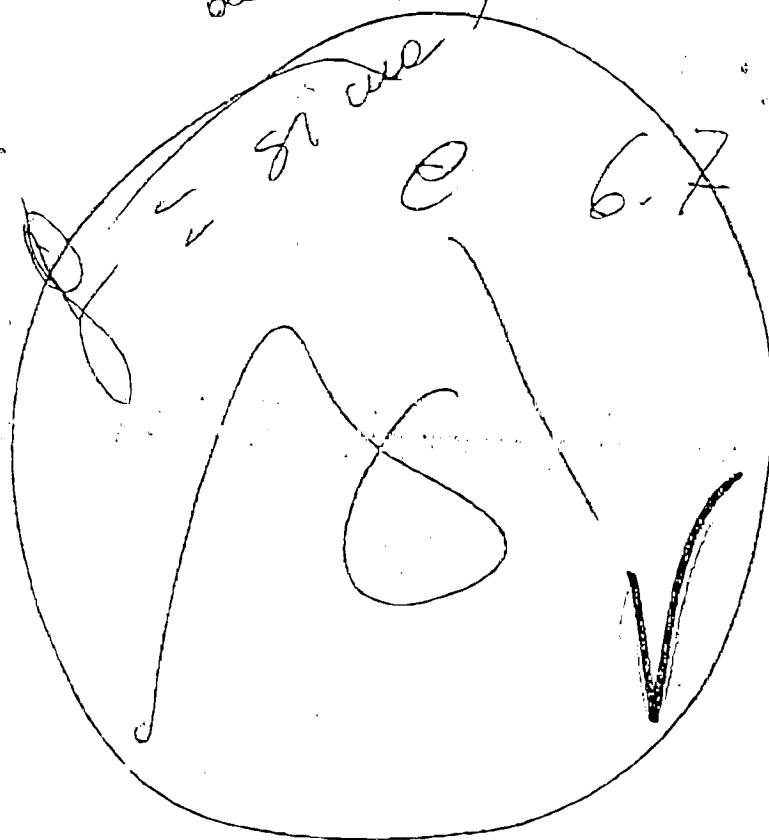
All'articolo 6, comma 1, lettera b, numero 2), sostituire le parole "entro il 20 gennaio" con le parole "entro il 20 marzo".

15 febbraio

VITALI, RUBINATO, LEGNINI, BOSONE, BARBOLINI, MERCATALI

TECCE

inter
R 2 : si ~~ma~~ mette
al gov. ~~sin~~ ^{sin} ~~trav~~ ^{trav}
dal 20/3 con 15/2



6.7

(Teke2)

Art. 6.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro ¹⁸⁰~~30~~ giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma."

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Variazione dell'aliquota e dei criteri della ripartizione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF"

R = 5
g = proposte 180 giorni
audizione 60
Rubricato e compilare
6.12
(Testo 2)
V
144
CICCANTI

RUBINATO
PETERLINI
FRANCO
AZZOLINI
VEGA
FERRAR
BONFRIS
TADDEI
THALER
FORTE

R n g

DISEGNO DI LEGGE AS 1183

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)"

Articolo 7

(Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)

per contributo a carico dell'opera
Nell'articolo 7, comma 7, le parole "i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione" sono sostituite dalle seguenti: "i comuni sono tenuti a rimborsare i versamenti effettuati dai contribuenti entro ~~due anni successivi~~"

due anni successivi non più di due anni
due anni successivi
7-15



ROSSI

BALDASSARRI

AUGELLO

SALA

VALDITARA

7-15 (Testo 2)
APP

10.10

Tecce, Albonetti

Al comma 13, dopo le parole: «Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,» inserire le seguenti: «, di concerto con il Ministero dell'Interno,».

EMENDAMENTO A.S. 1183
Articolo 10

Al comma 27, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale ^{disposizione} ~~disposizione~~ non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche per inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, ~~per le quali il termine di conferimento è fissato alla data di entrata in vigore della presente legge~~".

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche per il triennio 2007-2009, fino a concorrenza degli oneri.

RUBINATO - *di formula*
VITALI
LEGNINI

DE PETRIS
SODANO
ALBONETTI

10.32
(Testo 2)

DATA

- 2 -

12.1bis (già 18.81) (nuovo testo)

IL GOVERNO

All'articolo 18, apportare le seguenti modifiche:

al comma 345, sono soppresse le parole: «e comunale»;

dopo il comma 346 è inserito il seguente:

«346-bis. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole da: "Agli enti che presentano ~~Q~~" a "riduzione dei trasferimenti erariali." sono soppresse con decorrenza dal 1° gennaio 2007».

DX

Conseguentemente, all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:

1 seguenti
1 seguenti

al comma 1, primo periodo, le parole: «del 2 per cento» sono sostituite dalle parole: «dello 0,69 per cento» e, al secondo periodo, le parole: «dal 1° gennaio 2008» sono sostituite dalle parole: «dal 1° gennaio 2007»;

al comma 2, le parole: «Dall'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2007»;

al comma 3 le parole: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007»;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento».

Conseguentemente, nella Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 150.000.

Per l'anno 2009 ridurre proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, entro il limite di capienza, fino a concorrenza dell'importo complessivo di 44 milioni di euro.

15.1

IL GOVERNO

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'amministrazione della Difesa affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività funzionali alle finalità istituzionali dell'Amministrazione stessa.»

15.500 (già 18.281)

NIEDDU, VILLECCO CALIPARI, PISA, ZANONE, LATORRE, MACCANICO, FIGLIONICA,
PERRIN, GARRAFFA, ENRIQUES

Al comma 16 è aggiunto il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso all'Amministrazione della Difesa, affidati a terzi in tutto o in parte per lo svolgimento di attività di diretto interesse della difesa.»

15.12

CUSUMANO, BARBATO

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

17-bis. È riconosciuto il diritto di prelazione all'acquisto, in forma individuale, di unità immobiliari ad uso residenziale, e loro strumentali pertinenze o connessioni (garage, depositi e simili, formanti unico compendio), non di pregio, di valore complessivo non superiore a 200.000 euro, appartenenti al patrimonio dello Stato, in favore degli utenti, e loro conviventi o aventi causa, per oltre quindici anni e nel possesso dell'immobile alla data del 25 novembre 2001, data in cui, l'articolo 2, comma 1, della legge n. 410, ne prevede il trasferimento alle società deputate alla loro alienazione. Il diritto alla prelazione all'acquisto è riconosciuto all'utente ancorché l'unità abitativa risulti al momento coattamente rilasciata in guisa a controversia con giudizio tuttora pendente.

17-ter. La vendita, al prezzo di mercato di unità abitative similari diminuito del 30 per cento, è esperita con procedura a trattativa privata ed il pagamento potrà avvenire a mezzo mutuo ipotecario decennale. Per le unità abitative realizzate prima del 1945, sulle quali lo Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario, non abbia mai eseguito interventi manutentivi, presentanti necessità di interventi straordinari e non rispondenza alle vigenti norme in materia edilizio/abitativa, il prezzo di vendita è ulteriormente ridotto del 20% così come per i canoni o indennizzi determinati non avendo tenuto conto di tale stato dell'immobile, eventualmente chiesti all'utente medesimo.

Art. 16.

16.2 (Teste 2)

CUSUMANO, BARBATO

~~la parola:~~ la parola:

Al comma 1, alla lettera a) sopprimere ~~le parole:~~ «323, 729» e alla lettera b) sopprimere le parole: «323 ~~A-325~~».

16.3

IOVENE, ADDUCE

All'articolo 16, comma 1, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente al comma 2 sopprimere la lettera b).

16.4

STRANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il comma 10-bis dell'articolo 110 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

"10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano alle prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo quando le imprese sono residenti in Italia e svolgono l'attività di produzione e organizzazione di pacchetti e servizi turistici".».

16.5

IOVENE, ADDUCE

Al comma 2, dell'articolo 16, dopo la parola: «lettere» aggiungere la seguente lettera: «a),».

5.1 (TESTO 2) / 16

Subemendamento all' emenda-
mento 5.1

all' ultimo periodo dell' art. 11 bis
sostituire le parole "da erogare"
con le seguenti "che lo Stato
eroga"

Thaliet

~~P. CC. SENATO A~~

Emendamento 5.1 riformulato

11 GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società", sono inserite le seguenti: "nonché i trust";

2) alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo", sono inserite le seguenti: "compresi i trust";

b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";

c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni e integrazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, e successive modificazioni e integrazioni, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.".

4-ter. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-quies) e' aggiunta la seguente: "g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti";.

4-quater. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche", sono inserite le seguenti: "nonché i trust";

b) al secondo comma, lettera c), dopo le parole: "persone giuridiche", sono inserite le seguenti: "nonché i trust";.

4-quinqies. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 48, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro, 6 per cento;

b) nel comma 49, dopo la lettera a), e' aggiunta la seguente: a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro, 6 per cento;

a) nel comma 48:

1) alla lettera a), dopo le parole: "del coniuge", sono aggiunte le seguenti: ", del convivente more uxorio";

2) alla lettera b), dopo le parole: "6 per cento", sono aggiunte le seguenti: "in caso di assenza del coniuge e dei parenti in linea retta: 4 per cento";

b) nel comma 49:

1) alla lettera a), dopo le parole: "del coniuge", sono aggiunte le seguenti: ", del convivente more uxorio";

~~2) alla lettera b), dopo le parole: "6 per cento," sono aggiunte le seguenti: "in caso di assenza del coniuge o dei parenti in linea retta: 4 per cento;"~~

c) dopo il comma 49 è aggiunto il seguente: "49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.";

4-sexies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-ter. I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768 bis e seguenti del codice civile, a favore dei discendenti di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni. In caso di quote sociali e azioni di partecipazione di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.";

b) all'articolo 8 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1 bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.";

c) all'articolo 31, comma 1, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

4-septies. Le disposizioni di cui ai commi 61-bis e 61-ter si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 9, inserire i seguenti: «9-bis. È istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai giocatori;

b) assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per cento alle attività di gestione, dell'8 per cento come compenso per l'attività dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali, sotto forma di imposta unica e dell'11,29 per cento a favore dell'UNIRE;

c) raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa, nonché negli ippodromi.

9-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, introduce con uno o più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e delle agenzie di scommessa;
- b) organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
- c) esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
- d) per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d'imposta previste all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- e) per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.».

Conseguentemente, all'articolo 11, in senso, il seguente:

«11-bis. Per le esibizioni in spettacoli musicali di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa ~~per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria~~ per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708 non sono richiesti nella determinazione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l'importo di 5000 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è stabilito l'importo del contributo annuo da erogare all'ENPAIS in conseguenza delle minori entrate derivanti dall'applicazione del precedente periodo».

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 470, le parole da: «complessiva» a: «l'anno 2007.» sono sostituite dalle seguenti: «di 225 milioni nell'anno 2007 e di 75 milioni nell'anno 2008».

Conseguentemente, all'articolo 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Le unità immobiliari appartenenti al patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall'Agenzia del demanio, possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».

Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: + 46.100;
2008: + 58.900;
2009: - 6.100.

5.17 (testo 2)

IOVENE, DE SIMONE

dopo

entro

risorse le seguenti:

Al comma 10, ~~ostituire~~ le parole: «12.000» ~~con le seguenti~~: «8.000»
 «~~ratei stabili~~ ~~ratei~~ in tre anni».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

5.18 (testo 2)

BENVENUTO, BARBOLINI, PEGORER

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. I soggetti che, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta ~~e pertanto, nel caso in cui la gestione dei depositi fiscali sia stata delegata ai soggetti che detengono il possesso dei locali, la delega si intende attribuita con una durata di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.~~

11-ter. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consorile, l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

5.19 (testo 2)

VITALI, LEONINI

Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti che, ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, sono stati autorizzati o richiedono l'autorizzazione all'istituzione e gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, per le nuove autorizzazioni, dalla data della richiesta ~~e pertanto, nel caso in cui la gestione dei depositi fiscali sia stata delegata ai soggetti che detengono il possesso dei locali, la delega si intende attribuita con una durata di almeno nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge~~

11-ter. I delegati alla gestione dei depositi fiscali locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, possono esercitare, anche in forma societaria o consortile, l'attività di depositi fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di cui sono delegati alla gestione a prescindere dall'effettiva disponibilità, al momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e disponendo l'obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

5.20

BENVENUTO, BARBOLINI

All'articolo 18, dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

«53-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 47, dopo le parole: "o a titolo gratuito" sono aggiunte le seguenti: "sulle assegnazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 768-quater del codice civile";

b) al comma 49, sono soppresse le seguenti parole: "e la costituzione di vincoli di destinazione di beni";

c) dopo il comma 49, è aggiunto il seguente:

"49-bis. Per le assegnazioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 768-quater del codice civile e per la costituzione di vincoli di de-

5.33 (Testo 3)

5.33 riformulato

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 15 con il seguente:

“15. A decorrere dall'anno 2008 nella dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui al comma 16, per ciascun fabbricato e' specificato:

a) oltre all'indirizzo, l'identificativo dell'immobile stesso costituito dal codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di essi;

b) l'importo dell'imposta comunale sugli immobili pagata nell'anno precedente.”;

b) al comma 16, dopo il primo periodo, inserire il seguente: “Tali indicazioni, sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in caso di variazione relativa anche a solo una di esse.”».

Conseguentemente, all'articolo 6 comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«aa) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: “3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 puo' essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.”».

Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la possibilita' di esercitare le funzioni catastali affidandole a societa' private, pubbliche o miste pubblico-private.»;

b) al comma 3, primo periodo, dopo la parola «convenzioni» inserire la parola «soltanto»;

c) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole «delle funzioni catastali decentrate,» inserire le seguenti: «ivi compresi i livelli di qualita' che i Comuni devono assicurare nell'esercizio diretto, nonche' i controlli e le conseguenti misure in caso di mancato raggiungimento degli stessi»;

d) al comma 4, le parole: «entro il 1° ottobre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1° settembre 2007».

Conseguentemente, dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

Art. 17-bis – *(Incentivi a favore dell'efficienza energetica, nonche' della sostenibilita' ambientale dei veicoli)*

01. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come «euro 0» o «euro 1», per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, e' disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell'articolo 5 decreto legislativo 24 giugno 2003, n° 209 e successive modifiche e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e' anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 6.

02. Coloro che effettuano la rottamazione senza sottoporla ai sensi del comma 01 possono richiedere, qualora non risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualita'. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministero dell'ambiente, d'intesa con la conferenza stato-regioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997 sono definite le modalita' di erogazione del rimborso di cui al presente comma.

L, certificato da
colore stato
di famiglia,

1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 8, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come «euro 0» o «euro 1», con autovetture nuove immatricolate come «euro 4» o «euro 5», che emettono non oltre 140 grammi di CO₂ al chilometro, è concesso un contributo di euro ottocento per l'acquisto di detti autoveicoli nonché l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un'altra annualità per l'acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.

2. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 8, di veicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro duemila per ogni veicolo di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come «euro 4» o «euro 5». Il beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come «euro 0» o «euro 1».

3. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 2, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro millecinquecento, incrementato di ulteriori euro cinquecento nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO₂ inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 1 o 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, possono essere fruite nel rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 3 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.

5. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 11, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 1, 2, 3 e 11; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 1, 2, 3 e 11; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L'ente gestore del Pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia.

7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:

- a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo;
- b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
- c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito.
- d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

8. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il "Fondo per ~~la mobilità~~ sostenibile" di cui all'articolo 18, comma 6, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione di cui all'articolo 5 del Protocollo di intesa tra le Regioni e le Province autonome ed il Ministero delle finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.

10. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e del Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi precedenti e sono

La mobilità

stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome.

11. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria euro 3, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 8, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 6. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 5 a 10, con il rispetto della regola del "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 5 e 8, possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007. 12. Al comma 63 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 1".

13. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente: "59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0» o «euro 1» di impianti a GPL o a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009." Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.

14. Fatte salve le agevolazioni già in vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come euro 0, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4, di cui all'articolo 18, comma 52 non si applicano per i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione.

15. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza espressa in KW e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base alla potenza effettiva dei motori".

16. Le disposizioni del comma 15 hanno effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. E' abrogato il comma 55 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.».

Conseguentemente, all'articolo 18, sostituire il comma 37 con i seguenti:

«37. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonché al personale docente presso le università statali, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

37-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" aggiungere le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati";
- b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".

37-ter. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

37-quater. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";
- b) l'ultimo periodo e' abrogato.

37-quinquies. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:

"3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al dieci per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro cinquecento ed un massimo di euro cinquantamila".

37-sexies. La disposizione del comma 37-quater si applica anche per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

Conseguentemente abrogare il comma 402.

Conseguentemente, all'articolo 5, inserire dopo il comma 9, il seguente comma:

«9-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell'equilibrio complessivo dell'offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare:

- a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
- b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, introdotti dall'articolo 11-quinquiesdecies, comma 4 della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 4.700;

2008: + 49.600;

2009: + 74.200.

~~Il Ministro dell'Economia e delle Finanze~~



Sub-emendamento all'emendamento 5.0.1

Sostituire il capoverso Tabella A, nel seguente modo:

"Nella Tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: + 134.100

2008: + 25.800

2009: - 30.800".

IL GOVERNO

N. Gatti

5.0.1 (TESTO 2) / 200

~~34/615~~

41

12 GOVERNO

A. S. 1183

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis

1. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole "salvo prova contraria" sono soppresse;
- b) al comma 1, lettera a), le parole "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie," sono sostituite dalle seguenti: "beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle quote di partecipazione nelle società commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie,";

- c) al comma 1, lettera b), dopo le parole "locazione finanziaria," sono aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento, per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento"; al comma 1, lettera b), dopo le parole "locazione finanziaria," sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 4 per cento"; c-bis) al medesimo comma 1, ultimo periodo, numero 4), le parole "alle società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: 4) alle società ed enti che controllano società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi controllate, anche indirettamente

- d) al comma 2, secondo periodo, le parole "l'articolo 76" sono sostituite dalle seguenti "l'articolo 110";

- e) al comma 3, lettera b), dopo le parole "locazione finanziaria," sono aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento"; e-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1, si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

- f) al comma 4-bis, le parole "di carattere straordinario" sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c) ed e), lettere c) e c-bis) ed e) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle Regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 1, lett. e-bis).

3. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del

- codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi seguenti a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° novembre 2006.
4. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.
 5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 4 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.
 6. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 4 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
 7. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 3 a 6 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
 8. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società.

enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

9. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
10. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

Conseguentemente

All'articolo 18, il comma 40 è abrogato.

Conseguentemente

All'articolo 18 dopo il comma 40, inserire i seguenti:

«40-bis. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole "edilizia residenziale convenzionata pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

40-ter. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui all'articolo 54, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dell'articolo 39, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972, dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dell'articolo 51, comma 3 del citato testo unico n. 131 del 1986.

40-quater. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, le parole "di cui alle lettere a) e b)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
- b) dopo l'ultimo comma, è inserito il seguente: "con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche progressivamente, in relazione all'attività esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta."».

40-quinqies. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni le parole "per le sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti "e fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche".

40-sexies. Nell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole "e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono soppresse.».

Conseguentemente

All'articolo 5, inserire dopo il comma 9 i seguenti:

«9-bis. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono stabilite, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) aggiudicazione, in base al criterio dell'offerta economicamente più conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri, secondo i principi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco;
- b) inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con procedura di selezione, dell'Enalotto, dei suoi giochi complementari ed opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
- c) revisione del regolamento e della formula di gioco dell'Enalotto e previsione di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare il costante allineamento dell'offerta del gioco all'evoluzione della domanda dei consumatori;
- d) assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto svolgimento, anche con l'apporto dei punti di vendita titolari di contratti con concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
- e) coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del gioco del Lotto.

9-ter. Al fine di garantire la continuità di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell'operatività della nuova concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la gestione del gioco continua ad essere assicurata dall'attuale concessionario, fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di selezione.».

Conseguentemente

~~Enalotto~~

25

Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007: - 5.600

2008: + 12.300

2009: - 31.000

Conseguentemente,
all'articolo 18, dopo il comma 53, inserire le seguenti:

«53-bis. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le norme della lettera a) dell'articolo 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre norme del medesimo articolo 71, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di stabilito del diritto del contribuente, hanno effetto a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto";

b) nel terzo periodo, dopo le parole "legge 23 agosto 1988, n. 400", sono inserite le seguenti: "sentite le commissioni parlamentari competenti";

c) nel quarto periodo, dopo le parole "La modifica è effettuata", sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma 71";

53-ter. All'art. 37, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 893, dopo la lettera f) quater è aggiunta la seguente:
"f) quinquies) le prestazioni di intermediazione relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d'imposta";

53-quater. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al comma 15, lett. a) al capoverso 1 aggiungere infine il seguente periodo: "Le percentuali di cui alla lettera a) e c) sono ridotte rispettivamente al 1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in Comuni con popolazione inferiore ai 9.000 abitanti";

conseguentemente

All'articolo 5, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. I proventi derivanti dalle procedure di selezione di cui all'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio 2007.

5.0.2 (testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Istituzione di un regime speciale civile e fiscale per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ))

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente e indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano direttamente o indirettamente più dell'1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente e dei successivi articoli e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 aprile 2007.

2. L'opzione per il regime speciale è esercitata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione è irrevocabile e comporta per la società l'assunzione della qualifica di "Società di investimento immobiliare quotata" che dovrà essere indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata "SIIQ", nonché in tutti i documenti della società stessa.

3. L'attività di locazione immobiliare si considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei componenti positivi del conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino l'opzione di cui al successivo comma 7 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti

positivi derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia optato per il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di gestione dell'attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 5-ter, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle condizioni di prevalenza indicate nel precedente comma 3 determina la definitiva cessazione dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie regole già a partire dal secondo dei due esercizi considerati.

5. L'opzione per il regime speciale comporta l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 3 del presente articolo, se l'utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello derivante dall'attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette partecipazioni. la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.

6. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 del successivo articolo 5-ter, la mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 5 comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili non distribuiti.

7. Il regime speciale può essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti non quotate, svolgenti anch'esse attività di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al precedente comma 3, e in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e il 95 per cento di partecipazione agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai precedenti commi del presente articolo e dei successivi articoli, l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio in conformità ai principi contabili internazionali.

Art. 5-ter.

(Regime fiscale della SIIQ)

1. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è assoggettato a imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 20 per cento.

2. Il valore normale costituisce il nuovo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili predetti, rilevando an-

che agli effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al comma 3 dell'articolo 5-bis, a decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta.

3. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di 5 rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito sulle società relativa al periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene acquisita la qualifica di SIQ; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell'imposta sulle società relativa ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di un punto percentuale, da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna delle predette rate.

4. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, fermo restando, in tal caso, l'applicazione del comma 2 del presente articolo.

5. A scelta della società, in luogo dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore normale può essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da attività diverse da quella esente.

6. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione immobiliare è esente dall'imposta sul reddito delle società e la parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettato ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nel successivo articolo 5-quater. Si comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società indicate nel comma 3 dell'articolo 5-bis, formati con utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della produzione attribuibile all'attività di locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 1 dell'articolo 5-bis, potranno essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del valore della produzione esente.

7. Le quote dei componenti positivi e negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli effetti dell'opzione e delle

quali sia stata rinviata la tassazione o la deduzione in conformità alle norme del TUIR si imputano, per la parte ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente esercitate. Con il decreto attuativo di cui al precedente articolo 5-bis, comma 1, potranno essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.

8. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai precedenti commi e a compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse da quella esente.

Art. 5-quater.

(Regime fiscale dei partecipanti)

1. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili, in qualunque forma corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall'attività di locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel comma 3 dell'articolo 5-bis. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a contratti, di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b) società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo. La ritenuta è applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 6 dell'articolo 5-bis operano la ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.

2. Le partecipazioni detenute nelle società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei regimi di esenzione previ-

sti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle imposte sui redditi.

3. Per le riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.

Art. 5-quinquies

(Conferimenti in SIIQ)

1. Le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del 20 per cento; tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva è subordinata al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di 5 rate annuali di pari importo, la prima delle quali entro il termine previsto per il versamento al saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 3 dell'articolo 5-ter.

2. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 7 dell'articolo 5-bis, costituiti da una pluralità di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in misura fissa.

3. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da quelli del comma 2, trova applicazione la riduzione alla metà di cui all'articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni residenti svolgenti in via prevalente l'attività di locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente

nel corso del quale è effettuato il conferimento e sempre che le medesime società optino per il regime speciale.

Art. 5-sexies.

(Disposizioni finali)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della disciplina recata dai precedenti articoli. In particolare, il provvedimento dovrà tra l'altro definire:

a) le regole e la modalità per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorità;

b) i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui all'articolo 5-ter, comma 1;

c) le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza del regime speciale;

d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui all'articolo 5-bis, comma 7;

e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate di cui al comma 7 del precedente articolo 5-bis;

f) i criteri di individuazione dei valori fiscali dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;

g) le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le società da queste controllate;

h) le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti all'opzione;

i) gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati dai precedenti articoli o dai principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;

l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al comma 1, terzo periodo, dell'articolo 5-quater.

Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2007:	0;
2008:	+ 49.600;
2009:	- 7.600.

DDL 1183

Art. 14
Emendamento

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"ed alle competenti Commissioni parlamentari."



SCARPA

PICCONI

FERRARA

ZAROLLETTI

ZAROLLETTI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14.8

Azzolini
Bonfrisco
~~E...~~
Taddei
Vegas

EMENDAMENTO 2.17 (testo 2)

Art. 2

All'articolo 2, comma 1, lettera c), capoverso "Art. 12", lettera c), apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'ottavo periodo, dopo le parole "la detrazione spetta" inserire le seguenti: ", in mancanza di accordo";
- b) al nono periodo, dopo le parole "la detrazione è ripartita" inserire le seguenti: "in mancanza di accordo";
- c) dopo il nono periodo, inserire il seguente: "Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari, non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa".

~~Roberto
Cassini
Romacelli
Forte
Zuffetti~~

Roberto
Cassini
Romacelli
Forte
Zuffetti

170.1

A.S. 1183

Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

"Art. 17-bis

Riconoscimento fiscale dei valori iscritti in conseguenza di operazioni di aggregazione aziendale

1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'art. 176 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nei medesimi anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario; sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinate alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. La società risultante dall'aggregazione che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al Titolo III, capi III e IV del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
8. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 7, la società è tenuta a liquidare e versare, l'imposta sul reddito delle società e l'imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta

precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi

Conseguentemente

All'articolo 5, dopo il comma 9, inserire il seguente: «9-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 38 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 dopo le parole "somma giocata;" sono aggiunte le seguenti parole: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati giochi di abilità;"».

Conseguentemente

Nella tabella A, sotto la voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni (in migliaia di euro):

2007 + 48.000

2008 + 13.300

2009 + 1.800

IL GOVERNO
N. G. G. G.